

PARTE SPECIALE

PARTE SPECIALE "B" - REATI SOCIETARI

Sommario

Sommario

PARTE SPECIALE “B” - REATI SOCIETARI	1
B.1. LA TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI (art. 25 <i>ter</i> del d.lgs 231/2001).	3
1. FALSITÀ’ IN COMUNICAZIONI, PROSPETTI E RELAZIONI	3
• Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.)	3
2. TUTELA PENALE DEL CAPITALE SOCIALE	4
• Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante	4
3. TUTELA PENALE DEL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA’	5
4. TUTELA PENALE CONTRO LE FRODI	6
5. TUTELA PENALE DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA	6
B.2 PRINCIPALI AREE DI ATTIVITA’ A RISCHIO.....	7
B.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE.....	7
B.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	7
B.5 PRESIDI APPLICATIVI	9
B.5.1. Falsità in comunicazioni e relazioni	9
B.5.2 Tutela del capitale sociale	10
B.5.3 Tutela del regolare funzionamento della Società.....	10
B.5.4 Tutela delle funzioni di vigilanza.....	11
B.6 COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA.....	11

B.1. LA TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI (art. 25 *ter* del d.lgs 231/2001).

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “B”, si provvede, di seguito, a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nell’art. 25 *ter* del d.lgs. 231/2001, che si possono raggruppare in 5 tipologie.

1. FALSITÀ IN COMUNICAZIONI, PROSPETTI E RELAZIONI

• **False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)** Si tratta di due ipotesi criminose la cui condotta tipica coincide quasi totalmente e che si differenziano per il verificarsi o meno di un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni (società, soci o creditori). La prima fattispecie (art. 2621 c.c.) è una fattispecie di pericolo ed è costruita come una contravvenzione dolosa; la seconda (art. 2622 c.c.) è una fattispecie di danno costruita come delitto.

Le due fattispecie criminose si realizzano tramite l’esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, con l’intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero tramite l’omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge. La condotta tipica deve essere rivolta a conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. In ogni caso, la punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all’1%. Inoltre il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% di quella corretta.

La responsabilità si estende anche all’ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Le fattispecie in esame sono qualificabili come reati propri, nel senso che possono essere commesse esclusivamente da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori.

• **Falso in prospetto (art. 2623 c.c., abrogato dall’art. 34 della legge. 28 dicembre 2005 n. 262 ed ora riformulato nell’ambito dell’art. 137 *bis* del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58)** Il delitto si configura con l’esposizione di false informazioni o con l’occultamento di dati e notizie in modo tale da indurre in errore i destinatari nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all’investimento o dell’ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio. L’esposizione o l’occultamento devono essere compiuti allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto e con l’intenzione di ingannare i destinatari del prospetto.

Il delitto si configura come reato comune, in quanto la condotta incriminata può essere posta in essere da “chiunque”.

• **Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.)**

Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società

sottoposta a revisione, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni.

Il reato è punito indipendentemente dalla causazione di un danno patrimoniale ai destinatari della comunicazione. Se è stato cagionato tale danno, la pena è aumentata.

Per espressa previsione normativa soggetti attivi del reato sono soli i responsabili dell'attività di revisione, ma i componenti degli organi di amministrazione e di controllo della società soggetta a revisione ed i suoi dipendenti possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato ex art. 110 c.p.

2. TUTELA PENALE DEL CAPITALE SOCIALE

- **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)** La condotta tipica consiste nella restituzione dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, in maniera palese o simulata, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale. Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori (reato proprio); l'art. 2626 c.c. non ha inteso punire, a titolo di concorso necessario, anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione. Permane, tuttavia, la possibilità di un loro coinvolgimento a titolo di concorso eventuale, secondo le regole generali di cui all'art. 110 c.p.

- **Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)** La fattispecie tipica di tale reato, di natura contravvenzionale, consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nel ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si evidenzia che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve, prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, estingue il reato. Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori.

- **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante**

(art. 2628 c.c.) Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali, o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituite, prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato si estingue.

- **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)** La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori. Si tratta di un reato di danno, che si estingue se, prima del giudizio, venga risarcito il danno ai creditori. Anche in questo caso soggetti attivi del reato sono solo gli amministratori.

- **Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.)** La fattispecie si realizza con l'omissione della comunicazione, al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale, di ogni interesse, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione della società, come previsto dall'art. 2391 c.c. Soggetti attivi del reato possono essere esclusivamente gli amministratori o i componenti del consiglio di gestione di società con titoli quotati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante, ovvero di società sottoposte alla vigilanza di cui ai T.U. in materia bancaria e creditizia e di intermediazione finanziaria.

- **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)** La fattispecie tipica è integrata dalle seguenti condotte alternative:

- a) fittizia formazione o aumento, anche in parte, del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti. Si evidenzia che non è incriminato l'omesso controllo ed eventuale revisione da parte di amministratori e sindaci, ai sensi dall'art. 2343, III° comma, c.c., della valutazione dei conferimenti in natura contenuta nella relazione di stima redatta dall'esperto nominato dal Tribunale.

• **Indebita ripartizione dei beni da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)** Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Si tratta di un reato di danno, che si estingue se, prima del giudizio, venga risarcito il danno ai creditori. Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori.

3. TUTELA PENALE DEL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

• **Impedito controllo (art. 2625 c.c.)** La condotta consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o con altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, causando un danno ai soci. L'illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

• **Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)** La condotta tipica prevede che si determini, con atti simulati o fraudolenti, la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. Si tratta di un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" e quindi anche da soggetti estranei alla società.

• **Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)** La condotta consiste nel fatto degli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di società di enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. Il reato si configura anche laddove venga commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti sopra indicati. Se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al comma I dell'articolo 2635 c.c. è prevista una diminuzione della pena. In ogni caso si tratta di un reato proprio poiché, dal lato dell'ente, può essere commesso solo da soggetti qualificati, ferma la punibilità anche del soggetto "corruttore esterno". La Legge 3/2019 ha introdotto la procedibilità d'ufficio per il reato di corruzione tra privati superando così la disfunzione che si era creata con la normativa del 2017 che manteneva la procedibilità a querela della persona offesa, scontando un pesante rischio di ineffettività della disciplina.

• **Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)** La norma incriminatrice prevede due distinte ipotesi, al primo comma si configura un reato comune in quanto può essere commesso da "chiunque", mentre il secondo comma dell'art. 2635 bis, che rileva nel caso del presente Modello, disciplina un fattispecie di reato proprio a presidio della tutela del regolare funzionamento della società o dell'Ente. Infatti, ai sensi del ridetto secondo comma, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o di enti privati, nonché chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti

al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata, soggiacciono alla pena di cui all'art. 2635 c.c. ridotta di un terzo. Anche per questa fattispecie la Legge 3/2019 ha introdotto la procedibilità d'ufficio.

4. TUTELA PENALE CONTRO LE FRODI

• **Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)** La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Anche questo reato è un reato comune, che può essere commesso da "chiunque".

5. TUTELA PENALE DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA

• **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)** L'art. 2638 individua due distinte ipotesi di reato per modalità di condotta e momento consumativo. La prima, prevista al comma I° dell'art. 2638 c.c., si realizza attraverso l'esposizione, nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima. Trattasi di una condotta di falsità che persegue la finalità di ostacolare le funzioni di vigilanza. È un reato a dolo specifico che non richiede, per la sua consumazione, il raggiungimento dello scopo di ostacolo dell'esercizio delle funzioni di vigilanza. La seconda, prevista al comma II° dell'art. 2638, si realizza con l'ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato consapevolmente in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità di vigilanza. Si tratta di un reato di evento a forma libera, che può cioè essere realizzato con qualsiasi tipo di comportamento commissivo od omissivo, e che richiede il semplice dolo generico. Soggetti attivi di entrambe le ipotesi di reato descritte sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori.

B.2 PRINCIPALI AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

In relazione alle tipologie di reati sopra descritte può delinarsi una specifica area di attività astrattamente a rischio. Tuttavia CONEROBUS S.p.A. svolge gran parte delle attività rientranti nelle aree di rischio potenziali sulla base di specifiche procedure e/o pratiche operative scritte rispondenti ai criteri imposti dal d.lgs. 231/2001 per i modelli di organizzazione e gestione.

Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio in relazione ai reati societari sono considerate le seguenti:

1. redazione del bilancio, della relazione sulla gestione e di altre comunicazioni sociali;
2. operazioni societarie che possono incidere sull'integrità del capitale sociale;
3. le attività soggette a vigilanza di autorità pubbliche in base alla normativa di settore.

Nella presente Parte Speciale verranno individuati i principi di comportamento che CONEROBUS S.p.A. intende porre a base dell'azione della Società in relazione a tutti i comportamenti che possano integrare i reati societari, concretamente realizzabili nell'interesse e/o a vantaggio della Società, previsti e sanzionati dall'art. 25 *ter* del d.lgs. 231/2001.

Verranno, altresì, individuate le opportune misure integrative, di prevenzione e controllo, che CONEROBUS S.p.A. si impegna ad attuare al fine della prevenzione del rischio di commissione di tali reati.

B.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

Destinatari della presente Parte Speciale "E" sono gli amministratori, il direttore generale, il responsabile dell'Unità Organizzativa preposta alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci di CONEROBUS S.p.A., nonché i dipendenti soggetti a vigilanza e controllo da parte dei soggetti apicali nelle aree di attività a rischio, tutti qui di seguito tutti denominati "Destinatari".

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i "Destinatari", come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nell'art. 25 *ter* del d.lgs. 231/2001.

B.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei "Destinatari" di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 *ter* del d.lgs. 231/2001);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei "Destinatari" di:

4. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
5. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e di agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
6. assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
7. osservare le regole che presiedono alla corretta formazione del prezzo degli strumenti finanziari, evitando rigorosamente di porre in essere comportamenti idonei a provocarne una sensibile alterazione in relazione alla concreta situazione del mercato, nonché di prevenire e reprimere qualsiasi forma di destabilizzazione patrimoniale del sistema bancario;
8. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- con riferimento al precedente punto 1:
 - a) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
 - b) omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- con riferimento al precedente punto 2 :
 - a) restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, in qualsiasi forma non specificamente ricompresa fra quelle qui di seguito descritte;
 - b) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
 - c) acquistare o sottoscrivere azioni della società o di società controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione dell'integrità del capitale sociale;
 - d) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
 - e) procedere a formazione od aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni o quote per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di costituzione di società o di aumento del capitale sociale;
 - f) distrarre i beni sociali, in sede di liquidazione della società, dalla loro destinazione ai creditori, ripartendoli fra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli;
- con riferimento al precedente punto 3 :
 - a) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque

costituiscono ostacolo allo svolgimento all'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o della Società di revisione;

b) determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;

• con riferimento al precedente punto 4 :

a) pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio, aventi ad oggetto strumenti finanziari quotati o non quotati ed idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo, ed in particolare:

- diffusione di notizie false, ma dotate di particolare credibilità, e quindi idonee a condizionare il prezzo di uno strumento finanziario ;

- compimento di operazioni di carattere simulato tali da ingenerare l'apparenza di trasferimenti effettivi di strumenti finanziari, ma privi in realtà di effetti giuridici, creando la fallace impressione di un mercato attivo;

- reali scambi sul mercato, ma condotti con l'intenzione speculativa di liberarsi degli strumenti finanziari al momento opportuno, arrecando così dei danni sia ai precedenti possessori che a quelli che hanno acquistato a seguito della manipolazione - acquisto di rilevanti quantità di strumenti finanziari tali da consentire all'agente di intervenire a suo piacimento sul loro valore, senza utilizzare strumenti ingannatori b) pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio, idonei a disseminare sfiducia nel pubblico di banche o gruppi bancari, alterandone l'immagine di stabilità e liquidità;

• con riferimento al precedente punto 5 :

a) omettere di effettuare, con la dovuta qualità e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa di settore nei confronti delle Autorità di Vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;

b) esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti, in relazione alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;

c) porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle Autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

B.5 PRESIDI APPLICATIVI

Di seguito si provvedono ad indicare i principi applicativi dei comportamenti di cui sopra in relazione alle diverse tipologie dei reati societari, che CONEROBUS S.p.A. attua e che costituiscono i protocolli di decisione e controllo operativi nell'ambito delle diverse attività sensibili.

B.5.1. Falsità in comunicazioni e relazioni

1- La redazione del bilancio annuale e della relazione sulla gestione deve essere elaborata in base al "CALENDARIO DI PREPARAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE", redatto dal responsabile dell'Area Amministrativo Finanziaria, che deve prevedere:

- la chiara indicazione dei dati ed informazioni che ciascuna funzione deve fornire, attraverso i suoi responsabili, per le comunicazioni prescritte, i criteri per

- l'elaborazione dei dati da fornire, nonché la tempistica della consegna dei dati da parte delle singole funzioni coinvolte alle funzioni responsabili;
- la documentazione di supporto che viene richiesto di conservare e referenziare ai dati forniti
 - la trasmissione di dati od informazioni all'unità organizzativa responsabile della redazione del bilancio, mediante il richiamo all'esito delle procedure che collegano i diversi ambienti applicativi collegati o se non collegati attraverso file allegati a specifica email di comunicazione, che consenta la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
 - la tempistica da rispettare per la consegna della bozza di bilancio ai membri del Consiglio e della relazione della società di revisione sul medesimo e la predisposizione o conservazione di idonea documentazione dell'avvenuta consegna di tali documenti;
 - la calendarizzazione di almeno un incontro di informazione rivolto a tutti i responsabili delle funzioni coinvolte nell'elaborazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili sul bilancio che si andrà a chiudere .

2. I responsabili delle funzioni coinvolte nei processi di formazione della bozza di bilancio o di altre comunicazioni sociali hanno l'obbligo di predisporre una scheda informativa che evidenzi quali attività di controllo sono state svolte per garantire le asserzioni sottostanti (esistenza, completezza, accuratezza, corretto periodo di competenza) i dati forniti. Nel caso i dati fossero il risultato di processi di stima o valutazione nella scheda vanno indicati i criteri di valutazione e stima utilizzati ed i passaggi di applicazione (il calcolo effettuato).

B.5.2 Tutela del capitale sociale

E' fatto divieto agli Amministratori, al Direttore Generale di approvare atti o pagamenti che costituiscano:

- restituzione di conferimenti ai soci al di fuori dei casi specificatamente previsti dalla legge;
- esenzione di esecuzione del conferimento dovuto da parte dei soci
- ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
- riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- formazione o aumento fittizio del capitale sociale;

In fase di liquidazione viene fatto divieto di ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;

B.5.3 Tutela del regolare funzionamento della Società

Al fine di prevenire la commissione del reato di impedito controllo sulla gestione societaria da parte degli organi sociali e della società di revisione, in attuazione dei principi di comportamento previsti al punto 3 del paragrafo B.4, si prevedono i seguenti presidi:

1. la tempestiva trasmissione al Collegio Sindacale di tutti i documenti relativi ad argomenti posti all'ordine del giorno di Assemblee e Consiglio di Amministrazione, o sui quali il Collegio Sindacale debba esprimere un parere ai sensi di legge;

2. la messa a disposizione del Collegio Sindacale dei documenti sulla gestione della società per le verifiche periodiche;
3. introduzione di regolamenti interni contenenti la disciplina delle modalità di esecuzione del controllo da parte del Collegio Sindacale e della Società di revisione;
4. previsione di riunioni periodiche tra il Collegio Sindacale, la Società di revisione e l'Organismo di Vigilanza per verificare l'osservanza della normativa societaria e delle procedure aziendali interne, nonché il rispetto dei comportamenti conseguenti, da parte degli amministratori, dei dirigenti e dei dipendenti.

B.5.4 Tutela delle funzioni di vigilanza

Con riferimento alle attività della Società soggette alla vigilanza di pubbliche autorità in base alle specifiche normative di settore, al fine di prevenire la commissione dei reati di false comunicazioni alle autorità e di ostacolo alle funzioni di vigilanza, le attività soggette a vigilanza sono svolte in base a quanto descritto dalle procedure certificate ISO 9000-1.

Oltre alle procedure del sistema certificato di progettazione ed erogazione del servizio, CONERUS S.p.A. individua e nomina responsabile delle attività di supporto alla comunicazione e gestione delle esigenze delle autorità di vigilanza il Direttore Generale, che ha il compito di:

1. assicurare la dovuta qualità e tempestività delle comunicazioni alle autorità di vigilanza;
2. attuare tutti gli interventi di natura organizzativo-contabile necessari ad estrarre i dati e le informazioni per la corretta compilazione delle segnalazioni ed il loro puntuale invio all'autorità di vigilanza, secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalla normativa di settore;
3. garantire che le predette attività ed i processi decisionali posti a base delle stesse siano supportate da un sistema informativo affidabile e da controlli interni efficaci, tali da garantire l'attendibilità delle informazioni fornite alle autorità di vigilanza;
4. richiedere ai diversi responsabili di unità organizzativa l'adeguata formalizzazione delle procedure in oggetto e successiva documentazione dell'esecuzione degli adempimenti in esse previsti, con particolare riferimento all'attività di elaborazione dei dati comunicati alle autorità di vigilanza;
5. supportare le eventuali attività ispettive garantendo, la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti, ed in particolare mettendo a disposizione con tempestività e completezza i documenti che i funzionari dell'autorità di vigilanza ritengano necessario acquisire;
6. nominare un Responsabile della comunicazione, della trasmissione o dell'ispezione, il quale curerà la regolare esecuzione dei singoli adempimenti della procedura e la relativa documentazione delle attività poste in essere. Tale documentazione dovrà essere tenuta a disposizione dell'Organismo di Vigilanza, per le verifiche periodiche da effettuarsi da parte di quest'ultimo.

B.6 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti dell'Organismo di Vigilanza relativi all'osservanza e all'efficacia del Modello in materia di reati societari sono i seguenti:

a) con riferimento al bilancio ed alle altre comunicazioni sociali, in ragione della circostanza che il bilancio di CONEROBUS S.p.A. è certificato da una società di revisione:

- monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne per la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali;

- esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti opportuni o necessari in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- vigilanza sull'effettivo mantenimento da parte della Società di revisione dell'indipendenza necessaria a garantire il reale controllo sui documenti predisposti da CONEROBUSS.p.A.

b) con riferimento alle altre attività a rischio:

- verifiche periodiche sul rispetto della normativa societaria e delle procedure interne;
- monitoraggio sull'efficacia delle stesse a prevenire la commissione dei reati;
- esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

L'Organismo di Vigilanza dovrà riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo in materia di reati societari, con cadenza periodica semestrale, al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti emergessero elementi che facciano ritenere, attraverso la violazione dei principi e presidi contenuti nella presente Parte Speciale, la commissione o il tentativo di commissione di un reato, l'Organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente riferire all'intero Consiglio di Amministrazione ed al Collegio sindacale, per l'adozione dei provvedimenti opportuni e/o necessari.

PARTE SPECIALE

PARTE SPECIALE "C" - REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

Sommario

Sommario

C.1. LA TIPOLOGIA DEI REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO (art. 25 <i>septies</i> d.lgs 231/2001).....	3
C.2 POTENZIALI AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO	4
C.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE	16
C.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	17
C.4 STRUTTURA AZIENDALE PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E LA TUTELA DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI	18
C.5 PRINCIPI E ELEMENTI APPLICATIVI DEL MODELLO.....	23
C.6 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	25

C.1. LA TIPOLOGIA DEI REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO (art. 25 *septies* d.lgs 231/2001)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "C", si provvede, di seguito, a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nell'art. 25 *septies* del d.lgs. 231/2001.

L'art. 9 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 ha introdotto nel Decreto l'art. 25 *septies* che aggiunge all'elenco degli illeciti presupposto della responsabilità degli Enti i delitti di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime, se commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Successivamente il d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro) ha profondamente riordinato le molteplici fonti normative previgenti in materia. In relazione alla responsabilità amministrativa di cui al d.lgs. 231/2001, l'art. 300 del Testo Unico ha modificato l'art. 25 *septies*, lasciando sostanzialmente immutata l'individuazione delle fattispecie penali che costituiscono reati presupposto; l'art. 30, inoltre, ha esplicitato le caratteristiche che deve presentare il Modello di organizzazione, gestione e controllo al fine della prevenzione dei reati in esame. Finalità delle citate disposizioni è quella di fornire più efficaci mezzi di prevenzione e repressione in relazione alla recrudescenza degli incidenti sul lavoro ed alla esigenza di tutela dell'integrità psicofisica dei lavoratori e della sicurezza degli ambienti di lavoro.

Le condotte punite dagli art. 589 e 590 c.p. consistono nel cagionare per colpa, rispettivamente, la morte oppure una lesione, dalla quale derivi una malattia, nel corpo nella mente, grave o gravissima. Per lesioni gravi si intendono quelle consistenti in una malattia che metta in pericolo la vita o provochi una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore a quaranta giorni, oppure un indebolimento permanente di un senso o di un organo. Per lesioni gravissime si intendono la malattia probabilmente insanabile, la perdita di un senso, di un arto, di un organo, o della capacità di procreare, la difficoltà permanente nella favella, la deformazione o lo sfregio permanente del viso.

Ai sensi dell'art. 25 *septies* entrambe le condotte devono essere caratterizzate, sul piano dell'elemento soggettivo, dalla cd. colpa specifica, e cioè dalla violazione delle norme dettate ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. A tal proposito vengono in considerazione molteplici disposizioni, ora in gran parte confluite nel Testo Unico n. 81/2008, a seguito dell'abrogazione da parte del medesimo di varie leggi speciali previgenti quali, fondamentalmente, il D.P.R. 547/1955 in tema di prevenzione degli infortuni, il D.P.R. 303/1956 che disciplinava l'igiene del lavoro, il D.Lgs. 626/1994 relativo alle norme generali sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il D.Lgs. 494/1996 in tema di sicurezza dei cantieri. A completamente del corpo normativo delineato dalle specifiche misure di prevenzione prescritte dalle leggi in materia si colloca, poi, la più generale previsione di cui all'art. 2087 c.c., in base alla quale il datore di lavoro deve adottare le misure che, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie per tutelare l'integrità fisica e morale dei lavoratori. L'elemento essenziale ed unificante delle varie e possibili forme di responsabilità del datore di lavoro, anche ai fini dell'applicabilità dell'art. 25 *septies* Decreto, deve pertanto essere individuato nella mancata adozione di tutte le misure di sicurezza e prevenzione tecnicamente possibili e concretamente attuabili, alla luce dell'esperienza e delle più avanzate conoscenze tecnico-scientifiche.

C.2 POTENZIALI AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

La tutela della salute e della sicurezza sul lavoro è materia che pervade ogni ambito ed attività aziendale. In relazione alle tipologie di reati sopra descritte, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte speciale, le aree aziendali di attività dove possono concretamente essere sviluppati i fattori di rischio generali – validi per tutti i propri dipendenti e i terzi – analiticamente individuati nel Documento di Valutazione dei Rischi della Società (DVR) che, a tal fine, costituisce parte integrante e sostanziale del presente Modello, pur non costituendo un allegato formale dello stesso.

Il DVR deve contenere:

- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione;
- l'indicazione delle relative misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza ed un'adeguata formazione.

L'aggiornamento della valutazione dei rischi e del DVR deve essere effettuato:

- in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione;
- a seguito di infortuni significativi;
- quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

Il DVR deve essere custodito presso l'unità aziendale alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.

Oltre alle attività a rischio intrinseco sono considerate attività a rischio quelle che comportano l'esecuzione, da parte di specifici soggetti individuati dalla norma, di attività codificate e\o la produzione di documenti o lo svolgimento di adempimenti cogenti; tali attività sono elencate nella tabella seguente:

rif:	Unità organizzativa	Macro Attività	Attività	Famiglia di reati	Reato	Modalità di consumazione del reato (in astratto ed a puro titolo esemplificativo)
216	Delegato del datore di lavoro	Gestione degli adempimenti in materia di sicurezza	Determinazione del budget per la sicurezza	reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime Artt. 589 e 590 c.p.	Violazione e/o inosservanza delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro che abbiano cagionato lesioni gravi o gravissime o la morte di un qualsiasi soggetto presente presso i luoghi di lavoro della Società.
217	Datore di lavoro (CDA)	Gestione degli adempimenti in materia di sicurezza	Elaborazione ed aggiornamento del documento di valutazione dei rischi	reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime Artt. 589 e 590 c.p.	Violazione e/o inosservanza delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro che abbiano cagionato lesioni gravi o gravissime o la morte di un qualsiasi soggetto presente presso i luoghi di lavoro della Società.
218	Delegato del datore di lavoro	Gestione degli adempimenti in materia di sicurezza	Elaborazione ed aggiornamento del documento di valutazione dei rischi	reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime Artt. 589 e 590 c.p.	Violazione e/o inosservanza delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro che abbiano cagionato lesioni gravi o gravissime o la morte di un qualsiasi soggetto presente presso i luoghi di lavoro della Società.
219	RSPP	Gestione degli adempimenti in materia di sicurezza	Elaborazione ed aggiornamento del documento di valutazione dei rischi	reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime Artt. 589 e 590 c.p.	Violazione e/o inosservanza delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro che abbiano cagionato lesioni gravi o gravissime o la morte di un qualsiasi soggetto presente presso i luoghi di lavoro della Società.
220	Medico competente	Gestione degli adempimenti in materia di sicurezza	Elaborazione ed aggiornamento del documento di valutazione dei rischi	reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime Artt. 589 e 590 c.p.	Violazione e/o inosservanza delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro che abbiano cagionato lesioni gravi o gravissime o la morte di un qualsiasi soggetto presente presso i luoghi di lavoro della Società.
221	Datore di lavoro (CDA)	Gestione degli adempimenti in materia di sicurezza	Elaborazione del programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza	reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime Artt. 589 e 590 c.p.	Violazione e/o inosservanza delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro che abbiano cagionato lesioni gravi o gravissime o la morte di un qualsiasi soggetto presente presso i luoghi di lavoro della Società.
222	Delegato del datore di lavoro	Gestione degli adempimenti in materia di sicurezza	Elaborazione del programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.	reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime Artt. 589 e 590 c.p.	Violazione e/o inosservanza delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro che abbiano cagionato lesioni gravi o gravissime o la morte di un qualsiasi soggetto presente presso i luoghi di lavoro della Società.

rif:	Unità organizzativa	Macro Attività	Attività	Famiglia di reati	Reato	Modalità di consumazione del reato (in astratto ed a puro titolo esemplificativo)
				salute sul lavoro		presso i luoghi di lavoro della Società.
223	RSPP	Gestione degli adempimenti in materia di sicurezza	Elaborazione del programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.	reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime Artt. 589 e 590 c.p.	Violazione e/o inosservanza delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro che abbiano cagionato lesioni gravi o gravissime o la morte di un qualsiasi soggetto presente presso i luoghi di lavoro della Società.
224	Medico competente	Gestione degli adempimenti in materia di sicurezza	Elaborazione del programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.	reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime Artt. 589 e 590 c.p.	Violazione e/o inosservanza delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro che abbiano cagionato lesioni gravi o gravissime o la morte di un qualsiasi soggetto presente presso i luoghi di lavoro della Società.
225	Datore di lavoro (CDA)	Gestione degli adempimenti in materia di sicurezza	Elaborazione piano di sicurezza anche in caso di cantieri temporanei e mobili	reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime Artt. 589 e 590 c.p.	Violazione e/o inosservanza delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro che abbiano cagionato lesioni gravi o gravissime o la morte di un qualsiasi soggetto presente presso i luoghi di lavoro della Società.
226	Delegato del datore di lavoro	Gestione degli adempimenti in materia di sicurezza	Elaborazione piano di sicurezza anche in caso di cantieri temporanei e mobili	reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime Artt. 589 e 590 c.p.	Violazione e/o inosservanza delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro che abbiano cagionato lesioni gravi o gravissime o la morte di un qualsiasi soggetto presente presso i luoghi di lavoro della Società.
227	RSPP	Gestione degli adempimenti in materia di sicurezza	Elaborazione piano di sicurezza anche in caso di cantieri temporanei e mobili	reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime Artt. 589 e 590 c.p.	Violazione e/o inosservanza delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro che abbiano cagionato lesioni gravi o gravissime o la morte di un qualsiasi soggetto presente presso i luoghi di lavoro della Società.

rif:	Unità organizzativa	Macro Attività	Attività	Famiglia di reati	Reato	Modalità di consumazione del reato (in astratto ed a puro titolo esemplificativo)
228	Medico competente	Gestione degli adempimenti in materia di sicurezza	Elaborazione piano di sicurezza anche in caso di cantieri temporanei e mobili	reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime Artt. 589 e 590 c.p.	Violazione e/o inosservanza delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro che abbiano cagionato lesioni gravi o gravissime o la morte di un qualsiasi soggetto presente presso i luoghi di lavoro della Società
229	Datore di lavoro (CDA)	Gestione degli adempimenti in materia di sicurezza	Nomina del RSPP	reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime Artt. 589 e 590 c.p.	Violazione e/o inosservanza delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro che abbiano cagionato lesioni gravi o gravissime o la morte di un qualsiasi soggetto presente presso i luoghi di lavoro della Società
230	Datore di lavoro (CDA)	Gestione degli adempimenti in materia di sicurezza	Nomina del medico competente	reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime Artt. 589 e 590 c.p.	Violazione e/o inosservanza delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro che abbiano cagionato lesioni gravi o gravissime o la morte di un qualsiasi soggetto presente presso i luoghi di lavoro della Società
231	Delegato del datore di lavoro	Gestione degli adempimenti in materia di sicurezza	Sottoscrizione di contratti con consulenti esterni/fornitori di servizi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori	reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime Artt. 589 e 590 c.p.	Violazione e/o inosservanza delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro che abbiano cagionato lesioni gravi o gravissime o la morte di un qualsiasi soggetto presente presso i luoghi di lavoro della Società
232	Preposto di 1° livello	Gestione degli adempimenti in materia di sicurezza	Gestione dei rapporti con i consulenti esterni/fornitori di servizi	reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime Artt. 589 e 590 c.p.	Violazione e/o inosservanza delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro che abbiano cagionato lesioni gravi o gravissime o la morte di un qualsiasi soggetto presente presso i luoghi di lavoro della Società

rif:	Unità organizzativa	Macro Attività	Attività	Famiglia di reati	Reato	Modalità di consumazione del reato (in astratto ed a puro titolo esemplificativo)
233	Preposto di 2° livello	Gestione degli adempimenti in materia di sicurezza	Gestione dei rapporti con i consulenti esterni/fornitori di servizi	reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime Artt. 589 e 590 c.p.	Violazione e/o inosservanza delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro che abbiano cagionato lesioni gravi o gravissime o la morte di un qualsiasi soggetto presente presso i luoghi di lavoro della Società.
234	RSPP	Gestione degli adempimenti in materia di sicurezza	informazione e formazione avente ad oggetto la sicurezza e salute dei lavoratori (es. uso degli impianti, uso dei DPI, rischi specifici, ecc.)	reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime Artt. 589 e 590 c.p.	Violazione e/o inosservanza delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro che abbiano cagionato lesioni gravi o gravissime o la morte di un qualsiasi soggetto presente presso i luoghi di lavoro della Società.
235	Delegato del datore di Lavoro	Gestione degli adempimenti in materia di sicurezza	informazione e formazione avente ad oggetto la sicurezza e salute dei lavoratori (es. uso degli impianti, uso dei DPI, rischi specifici, ecc.)	reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime Artt. 589 e 590 c.p.	Violazione e/o inosservanza delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro che abbiano cagionato lesioni gravi o gravissime o la morte di un qualsiasi soggetto presente presso i luoghi di lavoro della Società.
236	Delegato del datore di Lavoro	Gestione degli adempimenti in materia di sicurezza	Istituzione ed aggiornamento del registro infortuni	reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime Artt. 589 e 590 c.p.	Violazione e/o inosservanza delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro che abbiano cagionato lesioni gravi o gravissime o la morte di un qualsiasi soggetto presente presso i luoghi di lavoro della Società.
237	Delegato del datore di Lavoro	Gestione degli adempimenti in materia di sicurezza	Istituzione ed aggiornamento del registro infortuni	reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime Artt. 589 e 590 c.p.	Violazione e/o inosservanza delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro che abbiano cagionato lesioni gravi o gravissime o la morte di un qualsiasi soggetto presente presso i luoghi di lavoro della Società.
238	RSPP	Gestione degli adempimenti in materia di sicurezza	Individuazione dei rischi recepiti nel DVR	reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime Artt. 589 e 590 c.p.	Violazione e/o inosservanza delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro che abbiano cagionato lesioni gravi o gravissime o la morte di un qualsiasi soggetto presente presso i luoghi di lavoro della Società.
	Delegato del datore di Lavoro	Gestione degli adempimenti in materia di sicurezza	Individuazione dei rischi recepiti nel DVR	reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime Artt. 589 e 590 c.p.	Violazione e/o inosservanza delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro che abbiano cagionato lesioni gravi o gravissime o la morte di un qualsiasi soggetto presente presso i luoghi di lavoro della Società.

rif.	Unità organizzativa	Macro Attività	Attività	Famiglia di reati	Reato	Modalità di consumazione del reato (in astratto ed a puro titolo esemplificativo)
240	Datore di lavoro (CDA.)	Gestione degli adempimenti in materia di sicurezza	Valutazione/individuazione dei rischi specifici (es. utilizzo di videoterminali, agenti chimici, agenti fisici, amianto, movimentazione manuale dei carichi)	reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime Artt. 589 e 590 c.p.	Violazione e/o inosservanza delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro che abbiano cagionato lesioni gravi o gravissime o la morte di un qualsiasi soggetto presente presso i luoghi di lavoro della Società.
241	Delegato del datore di Lavoro	Gestione degli adempimenti in materia di sicurezza	Valutazione/individuazione dei rischi specifici (es. utilizzo di videoterminali, agenti chimici, agenti fisici, amianto, movimentazione manuale dei carichi)	reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime Artt. 589 e 590 c.p.	Violazione e/o inosservanza delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro che abbiano cagionato lesioni gravi o gravissime o la morte di un qualsiasi soggetto presente presso i luoghi di lavoro della Società.
242	RSPP	Gestione degli adempimenti in materia di sicurezza	Valutazione/individuazione dei rischi specifici (es. utilizzo di videoterminali, agenti chimici, agenti fisici, amianto, movimentazione manuale dei carichi)	reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime Artt. 589 e 590 c.p.	Violazione e/o inosservanza delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro che abbiano cagionato lesioni gravi o gravissime o la morte di un qualsiasi soggetto presente presso i luoghi di lavoro della Società.
243	Medico competente	Gestione degli adempimenti in materia di sicurezza	Valutazione/individuazione dei rischi specifici (es. utilizzo di videoterminali, agenti chimici, agenti fisici, amianto, movimentazione manuale dei carichi)	reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime Artt. 589 e 590 c.p.	Violazione e/o inosservanza delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro che abbiano cagionato lesioni gravi o gravissime o la morte di un qualsiasi soggetto presente presso i luoghi di lavoro della Società.
244	Delegato del datore di Lavoro	Gestione degli adempimenti in materia di sicurezza	Individuazione dei presidi a copertura dei rischi evidenziati nel DVR	reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime Artt. 589 e 590 c.p.	Violazione e/o inosservanza delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro che abbiano cagionato lesioni gravi o gravissime o la morte di un qualsiasi soggetto presente presso i luoghi di lavoro della Società.
245	RSPP	Gestione degli adempimenti in materia di sicurezza	Individuazione dei presidi a copertura dei rischi evidenziati nel DVR	reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime Artt. 589 e 590 c.p.	Violazione e/o inosservanza delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro che abbiano cagionato lesioni gravi o gravissime o la morte di un qualsiasi soggetto presente presso i luoghi di lavoro della Società.

rif:	Unità organizzativa	Macro Attività	Attività	Famiglia di reati	Reato	Modalità di consumazione del reato (in astratto ed a puro titolo esemplificativo)
246	Medico competente	Gestione degli adempimenti in materia di sicurezza	Individuazione dei presidi a copertura dei rischi evidenziati nel DVR	reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime Artt. 589 e 590 c.p.	Violazione e/o inosservanza delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro che abbiano cagionato lesioni gravi o gravissime o la morte di un qualsiasi soggetto presente presso i luoghi di lavoro della Società.
247	RSPP	Gestione degli adempimenti in materia di sicurezza	Gestione dei DPI (consegna e tracciabilità)	reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime Artt. 589 e 590 c.p.	Violazione e/o inosservanza delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro che abbiano cagionato lesioni gravi o gravissime o la morte di un qualsiasi soggetto presente presso i luoghi di lavoro della Società.
248	Delegato del datore di Lavoro	Gestione degli adempimenti in materia di sicurezza	Gestione dei DPI (consegna e tracciabilità)	reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime Artt. 589 e 590 c.p.	Violazione e/o inosservanza delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro che abbiano cagionato lesioni gravi o gravissime o la morte di un qualsiasi soggetto presente presso i luoghi di lavoro della Società.
249	RSPP	Gestione degli adempimenti in materia di sicurezza	Controllo sull'utilizzo dei DPI	reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime Artt. 589 e 590 c.p.	Violazione e/o inosservanza delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro che abbiano cagionato lesioni gravi o gravissime o la morte di un qualsiasi soggetto presente presso i luoghi di lavoro della Società.
250	Delegato del datore di Lavoro	Gestione degli adempimenti in materia di sicurezza	Controllo sull'utilizzo dei DPI	reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime Artt. 589 e 590 c.p.	Violazione e/o inosservanza delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro che abbiano cagionato lesioni gravi o gravissime o la morte di un qualsiasi soggetto presente presso i luoghi di lavoro della Società.
251	RSPP	Gestione degli adempimenti in materia di sicurezza	Manutenzione dei DPI	reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime Artt. 589 e 590 c.p.	Violazione e/o inosservanza delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro che abbiano cagionato lesioni gravi o gravissime o la morte di un qualsiasi soggetto presente presso i luoghi di lavoro della Società.
252	Delegato del datore di Lavoro	Gestione degli adempimenti in materia di sicurezza	Manutenzione dei DPI	reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime Artt. 589 e 590 c.p.	Violazione e/o inosservanza delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro che abbiano cagionato lesioni gravi o gravissime o la morte di un qualsiasi soggetto presente presso i luoghi di lavoro della Società.
253	Delegato del datore di Lavoro	Gestione degli adempimenti in materia di sicurezza	Manutenzione degli impianti	reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime Artt. 589 e 590 c.p.	Violazione e/o inosservanza delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro che abbiano cagionato lesioni gravi o gravissime o la morte di un qualsiasi soggetto presente presso i luoghi di lavoro della Società.

ref:	Unità organizzativa	Macro Attività	Attività	Famiglia di reati	Reato	Modalità di consumazione del reato (in astratto ed a puro titolo esemplificativo)
				salute sul lavoro		presso i luoghi di lavoro della Società
254	RSPP	Gestione degli adempimenti in materia di sicurezza	Controlli relativi alla manutenzione degli impianti	reati commessi in violazione delle norme antfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime Artt. 589 e 590 c.p.	Violazione e/o inosservanza delle norme antfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro che abbiano cagionato lesioni gravi o gravissime o la morte di un qualsiasi soggetto presente presso i luoghi di lavoro della Società.
255	Delegato del datore di Lavoro	Gestione degli adempimenti in materia di sicurezza	Controlli relativi alla manutenzione degli impianti	reati commessi in violazione delle norme antfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime Artt. 589 e 590 c.p.	Violazione e/o inosservanza delle norme antfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro che abbiano cagionato lesioni gravi o gravissime o la morte di un qualsiasi soggetto presente presso i luoghi di lavoro della Società.
256	Delegato del datore di Lavoro	Gestione degli adempimenti in materia di sicurezza	Manutenzione degli immobili	reati commessi in violazione delle norme antfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime Artt. 589 e 590 c.p.	Violazione e/o inosservanza delle norme antfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro che abbiano cagionato lesioni gravi o gravissime o la morte di un qualsiasi soggetto presente presso i luoghi di lavoro della Società.
257	RSPP	Gestione degli adempimenti in materia di sicurezza	Controlli relativi alla manutenzione degli immobili	reati commessi in violazione delle norme antfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime Artt. 589 e 590 c.p.	Violazione e/o inosservanza delle norme antfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro che abbiano cagionato lesioni gravi o gravissime o la morte di un qualsiasi soggetto presente presso i luoghi di lavoro della Società.
258	Delegato del datore di Lavoro	Gestione degli adempimenti in materia di sicurezza	Manutenzione dei dispositivi antincendio	reati commessi in violazione delle norme antfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime Artt. 589 e 590 c.p.	Violazione e/o inosservanza delle norme antfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro che abbiano cagionato lesioni gravi o gravissime o la morte di un qualsiasi soggetto presente presso i luoghi di lavoro della Società.
259	Delegato del datore di Lavoro	Gestione degli adempimenti in materia di sicurezza	Provvedere nei confronti dei lavoratori autonomi o imprese appaltatrici, cui sono affidati determinati lavori, a fornire le informazioni sui rischi specifici esistenti e sulle misure di prevenzione adottate nonché a cooperare e coordinare gli interventi di prevenzione dei rischi	reati commessi in violazione delle norme antfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime Artt. 589 e 590 c.p.	Violazione e/o inosservanza delle norme antfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro che abbiano cagionato lesioni gravi o gravissime o la morte di un qualsiasi soggetto presente presso i luoghi di lavoro della Società

rif.	Unità organizzativa	Macro Attività	Attività	Famiglia di reati	Reato	Modalità di consumazione del reato (in astratto ed a puro titolo esemplificativo)
260	Delegato del datore di Lavoro	Gestione degli adempimenti in materia di sicurezza	Tracciabilità e documentabilità delle attività di manutenzione	reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime Artt. 589 e 590 c.p.	Violazione e/o inosservanza delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro che abbiano cagionato lesioni gravi o gravissime o la morte di un qualsiasi soggetto presente presso i luoghi di lavoro della Società.
261	RSPP	Gestione degli adempimenti in materia di sicurezza	Controlli relativi alla manutenzione dei dispositivi antincendio	reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime Artt. 589 e 590 c.p.	Violazione e/o inosservanza delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro che abbiano cagionato lesioni gravi o gravissime o la morte di un qualsiasi soggetto presente presso i luoghi di lavoro della Società.
262	delegato del datore di Lavoro	Gestione degli adempimenti in materia di sicurezza	Controlli relativi alla manutenzione dei dispositivi antincendio	reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime Artt. 589 e 590 c.p.	Violazione e/o inosservanza delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro che abbiano cagionato lesioni gravi o gravissime o la morte di un qualsiasi soggetto presente presso i luoghi di lavoro della Società.
263	Delegato del datore di Lavoro	Gestione degli adempimenti in materia di sicurezza	Tracciabilità e documentabilità delle attività di controllo della manutenzione	reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime Artt. 589 e 590 c.p.	Violazione e/o inosservanza delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro che abbiano cagionato lesioni gravi o gravissime o la morte di un qualsiasi soggetto presente presso i luoghi di lavoro della Società.
264	RSPP	Gestione degli adempimenti in materia di sicurezza	Tracciabilità e documentabilità delle attività di controllo della manutenzione	reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime Artt. 589 e 590 c.p.	Violazione e/o inosservanza delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro che abbiano cagionato lesioni gravi o gravissime o la morte di un qualsiasi soggetto presente presso i luoghi di lavoro della Società.
265	Medico competente	Gestione degli adempimenti in materia di sicurezza	Gestione degli aspetti inerenti le visite mediche periodiche	reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime Artt. 589 e 590 c.p.	Violazione e/o inosservanza delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro che abbiano cagionato lesioni gravi o gravissime o la morte di un qualsiasi soggetto presente presso i luoghi di lavoro della Società.
266	Medico competente	Gestione degli adempimenti in materia di sicurezza	Valutazione dello stato di salute del lavoratore con riferimento alle specifiche mansioni cui è assegnato	reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime Artt. 589 e 590 c.p.	Violazione e/o inosservanza delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro che abbiano cagionato lesioni gravi o gravissime o la morte di un qualsiasi soggetto presente presso i luoghi di lavoro della Società.

rif:	Unità organizzativa	Macro Attività	Attività	Famiglia di reati	Reato	Modalità di consumazione del reato (in astratto ed a puro titolo esemplificativo)
267	Delegato del datore di Lavoro	Gestione degli adempimenti in materia di sicurezza	Valutazione dello stato di salute del lavoratore con riferimento alle specifiche mansioni cui è assegnato	reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime Artt. 589 e 590 c.p.	Violazione e/o inosservanza delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro che abbiano cagionato lesioni gravi o gravissime o la morte di un qualsiasi soggetto presente presso i luoghi di lavoro della Società.
268	Medico competente	Gestione degli adempimenti in materia di sicurezza	Indagini sanitarie sugli ambienti di lavoro	reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime Artt. 589 e 590 c.p.	Violazione e/o inosservanza delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro che abbiano cagionato lesioni gravi o gravissime o la morte di un qualsiasi soggetto presente presso i luoghi di lavoro della Società.
269	Medico competente	Gestione degli adempimenti in materia di sicurezza	Gestione delle dotazioni sanitarie e degli adempimenti di primo soccorso	reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime Artt. 589 e 590 c.p.	Violazione e/o inosservanza delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro che abbiano cagionato lesioni gravi o gravissime o la morte di un qualsiasi soggetto presente presso i luoghi di lavoro della Società.
270	Medico competente	Gestione degli adempimenti in materia di sicurezza	Coordinamento dei medici esterni	reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime Artt. 589 e 590 c.p.	Violazione e/o inosservanza delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro che abbiano cagionato lesioni gravi o gravissime o la morte di un qualsiasi soggetto presente presso i luoghi di lavoro della Società.
271	RSPP	Gestione degli adempimenti in materia di sicurezza	Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro	reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime Artt. 589 e 590 c.p.	Violazione e/o inosservanza delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro che abbiano cagionato lesioni gravi o gravissime o la morte di un qualsiasi soggetto presente presso i luoghi di lavoro della Società.
272	Medico competente	Gestione degli adempimenti in materia di sicurezza	Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro	reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime Artt. 589 e 590 c.p.	Violazione e/o inosservanza delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro che abbiano cagionato lesioni gravi o gravissime o la morte di un qualsiasi soggetto presente presso i luoghi di lavoro della Società.
273	Delegato del datore di Lavoro	Gestione degli adempimenti in materia di sicurezza	Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro	reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime Artt. 589 e 590 c.p.	Violazione e/o inosservanza delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro che abbiano cagionato lesioni gravi o gravissime o la morte di un qualsiasi soggetto presente presso i luoghi di lavoro della Società.

ref:	Unità organizzativa	Macro Attività	Attività	Famiglia di reati	Reato	Modalità di consumazione del reato (in astratto ed a puro titolo esemplificativo)
274	RSPP	Gestione degli adempimenti in materia di sicurezza	Elaborazione delle misure preventive e protettive e dei sistemi di controllo di tali misure	reati commessi in violazione delle norme antfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime Artt. 589 e 590 c.p.	Violazione e/o inosservanza delle norme antfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro che abbiano cagionato lesioni gravi o gravissime o la morte di un qualsiasi soggetto presente presso i luoghi di lavoro della Società.
275	Delegato del datore di Lavoro	Gestione degli adempimenti in materia di sicurezza	Elaborazione delle misure preventive e protettive e dei sistemi di controllo di tali misure	reati commessi in violazione delle norme antfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime Artt. 589 e 590 c.p.	Violazione e/o inosservanza delle norme antfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro che abbiano cagionato lesioni gravi o gravissime o la morte di un qualsiasi soggetto presente presso i luoghi di lavoro della Società.
276	RSPP	Gestione degli adempimenti in materia di sicurezza	Elaborazione delle procedure di sicurezza	reati commessi in violazione delle norme antfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime Artt. 589 e 590 c.p.	Violazione e/o inosservanza delle norme antfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro che abbiano cagionato lesioni gravi o gravissime o la morte di un qualsiasi soggetto presente presso i luoghi di lavoro della Società.
277	RSPP	Gestione degli adempimenti in materia di sicurezza	Proposta dei programmi di formazione e informazione	reati commessi in violazione delle norme antfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime Artt. 589 e 590 c.p.	Violazione e/o inosservanza delle norme antfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro che abbiano cagionato lesioni gravi o gravissime o la morte di un qualsiasi soggetto presente presso i luoghi di lavoro della Società.
278	RSPP	Gestione degli adempimenti in materia di sicurezza	Partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza	reati commessi in violazione delle norme antfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime Artt. 589 e 590 c.p.	Violazione e/o inosservanza delle norme antfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro che abbiano cagionato lesioni gravi o gravissime o la morte di un qualsiasi soggetto presente presso i luoghi di lavoro della Società.
279	RSPP	Gestione degli adempimenti in materia di sicurezza	Gestione del costante miglioramento della sicurezza dei posti di lavoro	reati commessi in violazione delle norme antfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime Artt. 589 e 590 c.p.	Violazione e/o inosservanza delle norme antfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro che abbiano cagionato lesioni gravi o gravissime o la morte di un qualsiasi soggetto presente presso i luoghi di lavoro della Società.
280	Delegato del datore di Lavoro	Gestione degli adempimenti in materia di sicurezza	Gestione del costante miglioramento della sicurezza dei posti di lavoro	reati commessi in violazione delle norme antfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime Artt. 589 e 590 c.p.	Violazione e/o inosservanza delle norme antfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro che abbiano cagionato lesioni gravi o gravissime o la morte di un qualsiasi soggetto presente presso i luoghi di lavoro della Società.
	RSPP	Gestione degli adempimenti in materia	Atti adempimenti previste dalle disposizioni antfortunistiche	reati commessi in violazione delle norme	Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime Artt. 589 e 590 c.p.	Violazione e/o inosservanza delle norme antfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute

rif.	Unità organizzativa		Macro Attività	Attività	Famiglia di reati	Reato	Modalità di consumazione del reato (in astratto ed a puro titolo esemplificativo)
282	Delegato del datore di Lavoro	Gestione degli adempimenti in materia di sicurezza	applicabile nella realtà aziendale	reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	590 c.p.	Violazione e/o inosservanza delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro che abbiano cagionato lesioni gravi o gravissime o la morte di un qualsiasi soggetto presente presso i luoghi di lavoro della Società.	
283	Preposti	Gestione degli adempimenti in materia di sicurezza	Atri adempimenti previste dalle disposizioni antinfortunistiche applicabile nella realtà aziendale	reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime Artt. 589 e 590 c.p.	Violazione e/o inosservanza delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro che abbiano cagionato lesioni gravi o gravissime o la morte di un qualsiasi soggetto presente presso i luoghi di lavoro della Società.	

C.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari definiti come tutti i soggetti indicati nella colonna “unità organizzativa” nella tabella riportata al paragrafo 2 e tutti coloro citati nel DVR come destinatari di obblighi di comportamento finalizzato alla prevenzione degli incidenti sul luogo di lavoro ed al controllo dell’attuazione delle norme stesse.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali soggetti, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività a rischio così come indicati nel DVR e nella tabella di cui al paragrafo 2, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dallo stesso al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

La presente Parte Speciale, in particolare, ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui gli Esponenti aziendali e i collaboratori esterni sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all’OdV e ai Responsabili Unità Organizzative chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifiche previste.

Nell’espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione aziendale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli esponenti aziendali devono conoscere e rispettare – con riferimento alla rispettiva attività – tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- Codice Etico
- DVR
- tutte le procedure, istruzioni, disposizioni aziendali poste in essere dal datore di Lavoro in materia di sicurezza e igiene sul lavoro così come rappresentate nel Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul luogo di Lavoro (SGSL) che qui si intende integralmente richiamato ed applicato . Tale sistema risulta predisposto in conformità del British Standard OHSAS 18001:2007, che a norma dell’art. 30 T.U. 81/2008 si presume conforme, in sede di prima applicazione, ai requisiti richiesti dal medesimo articolo al fine di un modello di organizzazione e gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa della Società.

Ad ulteriore rafforzamento di quanto indicato nel SGSL si ribadisce che è espressamente vietato ai Destinatari:

1. tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nella presente parte Speciale;
2. tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato tra quelle prese in considerazione, possano potenzialmente diventarlo;
3. utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati presi in considerazione.

C.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Nell'ambito della gestione del rischio di reato di cui alla presente parte speciale CONEROBUS S.p.A, prevede di mantenere costantemente aggiornata la stessa ai rischi effettivamente sostenuti attraverso:

- acquisizione del DVR, redatto ai fini del T.U. 81/2008 e ss.mm., quale allegato e parte integrante e sostanziale del Modello;
- processo di valutazione dei rischi, comprendente anche definizione delle linee guida e formalizzazione dell'attività di verifica degli aggiornamenti normativi in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- aggiornamento delle linee guida del processo di monitoraggio dell'effettiva attuazione del sistema dei presidi descritti nel DVR, che preveda anche la definizione di opportune azioni correttive e preventive ove siano state evidenziate situazioni di nonconformità;
- rinnovo del divieto a tutti gli esponenti aziendali di porre in essere comportamenti tali che siano in contrasto con la prevenzione dei reati contemplati nella presente partespeciale;
- inserimento, nei contratti con collaboratori esterni, di specifica clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello e nel DVR.

Allo scopo di conseguire gli obiettivi sopra prefissati e descritti CONEROBUS S.p.A., in particolare, assicurerà costantemente su specifica del delegato del datore di lavoro:

1. l'organizzazione delle risorse umane aziendali in termini di competenze individuali, autonomie decisionali e relative responsabilità;
2. le risorse necessarie per progettare e realizzare gli interventi tecnici, organizzativi e gestionali atti a conseguire l'obiettivo di miglioramento continuo del livello di sicurezza;
3. le attività di informazione, formazione e - ove necessario - addestramento rivolte ai dipendenti, per promuoverne la responsabilizzazione e consapevolezza in materia di sicurezza e salute;
4. l'attività di sensibilizzazione ed informazione dei fornitori e dei collaboratori esterni in genere, affinché adottino idonei comportamenti in materia di sicurezza e salute coerenti con la politica aziendale indicata;
5. la prevenzione e la minimizzazione dei rischi per la salute e la sicurezza personale nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori;
6. lo sviluppo e la continua ottimizzazione dei processi produttivi, che si realizza attraverso la sicurezza delle installazioni e degli ambienti di lavoro;
7. la progettazione o modifica degli impianti in modo da garantirne la compatibilità con la tutela della sicurezza, della salute e dell'ambiente;
8. la più ampia comunicazione e consultazione con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
9. la più ampia attenzione per le indicazioni provenienti dai livelli operativi aziendali e dai lavoratori;
10. la predisposizione o implementazione di strumenti e procedure per la gestione delle emergenze interne ed esterne, allo scopo di minimizzarne le conseguenze;
11. l'introduzione ed applicazione di procedure e metodologie di sorveglianza e verifica al fine di controllare la realizzazione della politica aziendale.

C.4 STRUTTURA AZIENDALE PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E LA TUTELA DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI

CONEROBUS S.p.A. si è dotata di un assetto organizzativo specificamente diretto ad assicurare un'efficace sistema di prevenzione in tutte le aree aziendali.

L'articolazione di tale organizzazione si fonda su figure, ruoli, competenze e responsabilità conformi a quanto previsto dalla normativa vigente.

In particolare, considerate le attività gestite dalla Società, le aree di rischio ed i relativi DVR sono stati diversificati in relazione ai diversi settori: personale impiegatizio, personale addetto ai diversi depositi\officine, personale addetto ai videoterminali.

C.4.1. Figure rilevanti: competenze, compiti e doveri

Il DATORE DI LAVORO deve:

- effettuare la valutazione di tutti i rischi, con conseguente elaborazione del DVR redatto in conformità alle prescrizioni normative vigenti;
- designare il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- nominare il Medico Competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria;
- garantire, nell'ambito della propria attività, il rispetto della normativa vigente in materia di lavori effettuati nell'ambito di cantieri temporanei o mobili, nonché quella in materia di segnaletica e sicurezza;
- in occasione dell'affidamento di compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- fornire ai lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente;
- prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza, da parte dei singoli lavoratori, delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di uso dei mezzi di protezione collettivi e di uso dei dispositivi di protezione individuali messi a disposizione dei lavoratori;
- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del T.U. 81/2008 e ss.mm.;
- astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

- consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, qualora richiesto, il DVR incluso quello relativo ai contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione, nonché consentire allo stesso rappresentante di accedere ai dati e alle informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, nonché di quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
- comunicare all'INAIL, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni. I medesimi dati e informazioni dovranno essere inviati anche all'OdV;
- consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in tutti i casi prescritti dalla normativa vigente;
- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato;
- convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35 del T.U.;
- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico dal T.U. 81/2008 e ss.mm.;
- vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

Il Datore di Lavoro, inoltre, fornisce al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi e al Medico Competente le necessarie informazioni relative:

- alla natura dei rischi;
- all'organizzazione del lavoro, alla programmazione e all'attuazione delle misure preventive e protettive;
- alla descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- ai dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, nonché quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni, oltre quelli relativi alle malattie professionali;
- i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) deve essere in possesso dei requisiti professionali e delle capacità in materia di prevenzione e sicurezza secondo le prescrizioni di legge. È nominato direttamente dal Datore di Lavoro a cui risponde del suo operato.

Deve provvedere:

- all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente e sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive attuate e richiamate nel DVR, nonché i sistemi di controllo di tali misure;

- ad elaborare i sistemi di controllo e le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- a proporre al Datore di Lavoro i programmi di informazione e coinvolgimento dei lavoratori, volti a fornire a questi ultimi le informazioni:
 - sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro connessi all'attività della Società in generale;
 - sui rischi specifici cui ciascun lavoratore è esposto in relazione all'attività svolta;
 - sulle normative e sulle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
 - sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
 - sui rischi connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi, sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- a proporre al Datore di Lavoro i programmi di formazione ed addestramento dei lavoratori, volti ad assicurare l'erogazione, in favore di questi ultimi, di adeguata formazione in materia di salute e sicurezza, con particolare riguardo: a) ai concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei soggetti operanti all'interno della struttura aziendale, organi di vigilanza, controlli e assistenza; b) ai rischi riferiti alle mansioni, nonché ai possibili danni ed alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristiche dello specifico settore;
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del T.U.;
- a monitorare costantemente la normativa in materia di salute e alla sicurezza sul lavoro.

I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) presidiano la materia della salute e prevenzione sui luoghi di lavoro.

In particolare:

- accedono ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- sono consultati preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, alla programmazione, alla realizzazione ed alla verifica della prevenzione nell'azienda o unità produttiva;
- sono consultati in merito all'organizzazione della formazione e dell'addestramento dei lavoratori;
- ricevono le informazioni e la documentazione aziendale inerenti la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze ed i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
- ricevono le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- ricevono una formazione ed un addestramento adeguati;
- promuovono l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- formulano osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali sono, di norma, sentiti;
- partecipano alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del T.U. 81/2008;
- formulano proposte in merito all'attività di prevenzione;
- su richiesta, ricevono copia del DVR;

- sono tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel DVR, incluso quello relativo unico relativo ai lavori oggetto di contratti di appalto, d'opera o di somministrazione, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni;
- devono svolgere le proprie funzioni con le modalità previste in sede di contrattazione collettiva nazionale

I RLS devono disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà loro riconosciute, anche tramite l'accesso ai dati contenuti in applicazioni informatiche.

I RLS non possono subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei loro confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

Il MEDICO COMPETENTE, nominato dal Datore di Lavoro tra i soggetti in possesso dei titoli e requisiti indicati dall'art. 38 T.U. 81/2008 e ss.mm, svolge le seguenti attività e ha i seguenti doveri:

- collabora con il Datore di Lavoro e con il RSSP alla valutazione dei rischi -anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria -, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione, addestramento, comunicazione e coinvolgimento nei confronti dei lavoratori, per la parte di propria competenza, nonché all'organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
- collabora all'attuazione ed alla valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute, secondo i principi della responsabilità sociale;
- programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- consegna al Datore di Lavoro, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni circa la relativa conservazione,, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni circa la relativa conservazione;
- invia all'INAIL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dalla normativa vigente, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti; fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai RLS;
- informa ogni lavoratore interessato circa i risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

- comunica per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche di cui all'art. 35 T.U. al Datore di Lavoro, al RSPP ed ai RLS i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno, o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi e che comunica al datore di Lavoro ai fini della relativa annotazione nel DVR;
- partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori, i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- comunica al Ministero della Salute, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti previsti dalla normativa vigente.

I PREPOSTI, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

- sovrintendere e vigilare sull'osservanza, da parte dei singoli lavoratori, dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza dell'inosservanza, informare i loro superiori diretti, il Datore di Lavoro e l'OdV;
- verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare tempestivamente i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

I LAVORATORI devono prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, sulle quali ricadono gli effetti delle loro azioni o omissioni, attenendosi alle istruzioni ricevute, alle disposizioni e procedure aziendali ed al corretto utilizzo dei mezzi forniti dal Datore di Lavoro conformemente alla formazione ricevuta.

I lavoratori, in particolare, devono:

- contribuire, insieme al Datore di Lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di sicurezza e di protezione, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità - fatto salvo l'obbligo di non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo - per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia ai RLS;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal T.U. 81/2008 e ss.mm. o comunque disposti dal medico competente.

I lavoratori che svolgono attività in regime di appalto o subappalto devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del Datore di Lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Inoltre, nei contratti, tra i quali principalmente quelli di appalto, devono essere previste apposite clausole che regolino le conseguenze di comportamenti non conformi o in violazione alle norme vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

C.5 PRINCIPI E ELEMENTI APPLICATIVI DEL MODELLO

Con l'introduzione dell'art. 25 *septies* del Decreto il legislatore ha ampliato la casistica dei cd. reati presupposto per scoraggiare qualsiasi politica gestionale diretta a limitare la prevenzione degli infortuni sul lavoro nell'ambito delle aziende. L'intervento normativo risulta particolarmente rilevante perché, per la prima volta, viene prevista la responsabilità degli enti per reati di natura colposa. Ciò comporta la necessità di coordinare la norma con l'art. 5 del Decreto, che definisce il criterio oggettivo di imputazione della responsabilità dell'ente, subordinandola all'interesse o vantaggio per l'ente che sembrerebbe risultare incompatibile con i reati di natura colposa, proprio perché non è configurabile rispetto ad essi una finalizzazione soggettiva dell'azione. In considerazione della finalità voluta dal legislatore, deve ritenersi che la mancata adozione di misure e prevenzione antinfortunistiche sia considerata, *in re ipsa*, un vantaggio economico per l'ente che può essere rinvenuto nel risparmio di costi o di tempi.

Da qui la consapevolezza del rischio concreto, anche sotto il profilo economico, che il Decreto rappresenta nel caso in cui si verificano i fatti di cui trattasi, perché tali ipotesi di reato possono, di fatto, investire la totalità delle componenti aziendali.

In relazione alla specifica materia, il modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001 non può che essere collegato alle normative di cui al T.U. 81/2008 e ss.mm., perché l'analisi delle possibili modalità di attuazione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione degli obblighi di tutela della salute e sicurezza del lavoro corrisponde alla valutazione

dei rischi lavorativi, effettuata secondo i criteri previsti dal T.U. sicurezza lavoro e dalle altre disposizioni normative e regolamentari aventi lo stesso oggetto e profilo.

Tali considerazioni evidenziano lo stretto rapporto tra la validità e completezza del DVR che le Società devono avere e il Modello ex d.lgs. 231/2001, perché ciò consentirebbe di evitare l'introduzione di ulteriori procedure rispetto a quelle esistenti, valorizzando queste ultime al massimo. In questo senso, del resto, si muove lo stesso legislatore, laddove, all'art. 30 del T.U. Sicurezza lavoro stabilisce che *"i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o nel British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti"* richiesti per un modello ex d.lgs. 231 con efficacia esimente della responsabilità amministrativa dell'ente.

CONEROBUS S.p.A. si impegna a valutare costantemente, attraverso audit periodici svolti da soggetti indipendenti, la conformità del proprio modello gestionale per la salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) alle linee guida sopra indicate e valuterà l'opportunità, al fine dell'esimente della responsabilità amministrativa in ipotesi di omicidio o lesioni colpose per violazione delle norme antinfortunistiche, di adeguarsi ai modelli così come definiti nelle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o nel British Standard OHSAS 18001:2007.

Nel frattempo, CONEROBUS S.p.A. intende dotarsi dei seguenti ulteriori presidi applicativi, per una efficace attuazione del sistema di prevenzione e sicurezza come già individuato nei DVR, da intendersi qui integralmente e sostanzialmente richiamato:

C.5.1 Nomina e compiti del Responsabile Interno

Il Responsabile Interno inteso come colui che ha la responsabilità ultima dell'attuazione della presente parte speciale risulta essere il Datore di Lavoro.

Il Datore di Lavoro procede, per la più efficace e corretta attuazione del Modello, alla nomina di Preposti per ogni singola area di attività a rischio in conformità a quanto prescritto dal T.U. 81/2008 e ss.mm., acquisito il parere dell'OdV.

I Preposti dovranno, in particolare, verificare l'effettivo rispetto, da parte dei Destinatari, delle prescrizioni individuate nella presente Parte Speciale e nei DVR, che ne costituiscono parte integrante, nonché segnalare ogni eventuale difformità e/o violazione al Responsabile Unita Organizzativa.

Ogni violazione agli obblighi individuati dal presente Modello e al DVR in tema di tutela e sicurezza dei lavoratori costituisce illecito disciplinare e sarà conseguentemente sanzionato alla stregua di quanto espressamente indicato nella Parte generale del presente Modello.

L'eventuale posizione dei Preposti nell'ambito dell'organizzazione aziendale dovrà essere evidenziata all'atto della nomina, provvedendosi poi ad aggiornare l'organigramma aziendale

Tale sistema di delega dovrà essere oggetto di specifica approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione

Il Datore di Lavoro ed i suoi delegati renderanno disponibile all'OdV la relativa documentazione per eventuali verifiche dirette da parte dell'OdV stesso.

C.5.2. Flussi informativi

Il Datore di Lavoro o il suo Dirigente Delegato dovrà inviare all'OdV un report informativo, con cadenza semestrale, sugli episodi eventualmente occorsi, sulle attività di controllo effettuate e sullo stato di attuazione della presente Parte Speciale.

Gli eventuali Preposti dovranno informare immediatamente il Responsabile Unità Organizzativa di ogni infortunio occorso, nonché di eventuali inadempienze, nel loro settore di competenza, ai doveri di cui al presente Modello, dalle quali possa derivare, anche in futuro, una responsabilità della Società ai sensi del d.lgs. 231/2001.

Il Responsabile Unità Organizzativa, nell'ipotesi in cui ravvisi negli infortuni occorsi o nelle inadempienze riscontrate o portate a sua conoscenza una qualsivoglia violazione delle prescrizioni relative alla tutela della salute e sicurezza del lavoro, dovrà tempestivamente informare l'OdV per gli opportuni provvedimenti.

C.6 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto attiene la presente Parte Speciale consistono nel:

- proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nelle singole aree di attività a rischio, come individuate nella presente Parte Speciale che, nello specifico, effettua un rinvio recettizio ai diversi DVR aziendali;
- svolgere verifiche periodiche, per il tramite del Servizio Qualità, sul rispetto delle procedure interne;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- proporre al datore di Lavoro le eventuali integrazioni alle procedure esistenti per rendere più efficaci, ove necessario, le azioni di prevenzione e repressione delle condotte vietate.